



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Missione 1 Componente 3

Misura 3. Industria culturale e creativa Turismo 4.0

Investimento 3.2. “Sviluppo dell'industria cinematografica (progetto Cinecittà)”

ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 6 DEL D. LGS. 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO E LA REGOLAMENTAZIONE DELLA RELATIVA ATTUAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

TRA

la **Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della cultura (C.F. 97804160584)**, quale struttura di coordinamento per l'attuazione dell'intervento oggetto del presente Accordo, con sede in Roma, Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/a, in persona del dirigente del Servizio I, dott.ssa Paola Mencuccini

(di seguito “Struttura di coordinamento per l'attuazione dell'intervento o DGCA”)

E

Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia (C.F. 01602510586 e P.IVA 01008731000), rappresentato dal Presidente dott.ssa Marta Donzelli in qualità di legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Roma (00173), Via Tuscolana 1524,

(di seguito “Soggetto Attuatore” o “CSC”),

di seguito congiuntamente indicate anche come “Parti” e singolarmente come la “Parte”.

PREMESSE

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione

della performance” come modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante “*Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 221 del 15 settembre 2021, entrato in vigore il 30 settembre 2021;

VISTO l’articolo 26-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, che prevede presso il Segretariato generale l’Unità di missione per l’attuazione del PNRR, quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per il coordinamento e l’attuazione, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti, degli interventi e dei progetti del PNRR attribuiti alla responsabilità del Ministero, nonché delle attività di gestione, monitoraggio e controllo, previste dall’articolo 8 del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri*”;

VISTO il decreto del Segretario generale 20 gennaio 2022, n. 10, recante il «Modello di Governance per l’attuazione del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC) a titolarità del Ministero della cultura» ed in particolare l’art. 2 secondo il quale per l’investimento 3.1. “*Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà)*” provvede la Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTA la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l’approvazione della valutazione del Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza dell’Italia e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, recante “*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021;

VISTO, in particolare, l’articolo 8, del suddetto decreto-legge n. 77/2021 ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO, in particolare, l’articolo 9, del suddetto decreto-legge n. 77/2021, ai sensi del quale “*alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni [...] attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021 recante l’individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2021 recante la ripartizione delle risorse del fondo previsto dall’articolo 7, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026, tra le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31

maggio 2021, n. 77, individuate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n.541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 che assegna a ciascuna Amministrazione centrale titolare, in relazione agli interventi di rispettiva competenza, le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

VISTO il decreto del Ministro della cultura del 15 ottobre 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 10 novembre 2021 recante *“Modifiche al decreto 28 gennaio 2020, recante: Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della cultura”*;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”*;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere, i diritti delle persone con disabilità e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/852 che, all'articolo 17, definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *“Do no significant harm”*), e la Comunicazione della Commissione (UE) 2021/C 58/01 recante *“Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”*;

VISTO l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: *«Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»*;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n.233, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”*;

VISTO l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle

finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO, altresì, il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

VISTO l'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108, ai sensi del quale sono attribuiti al Servizio centrale per il PNRR, quale punto di contatto nazionale per la Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, funzioni di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;

VISTA la circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 14 ottobre 2021, n. 21 recante: *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”* e relativi allegati;

VISTA la circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 30 dicembre 2021, n. 32 recante *“Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)”*;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 gennaio 2022, n. 4 recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”*;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 gennaio 2022, n. 6 recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”*;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato 21 giugno 2022, n. 27 relativa al Monitoraggio delle misure PNRR;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato 4 luglio 2022, n. 28 relativa al *“Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative”*;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato - del 26 luglio 2022, n. 29 relativa alle *“procedure finanziarie PNRR”*;

VISTA la Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato – del 11 agosto 2022, n.30 relativa alle *“procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante *“Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione”* e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale *“Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”*;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”;

VISTA la Missione M1C3 - Componente 3.2 - Investimento “*Sviluppo Industria Cinematografica (Progetto Cinecittà)*” - di competenza del Centro Sperimentale di Cinematografia incluso nel Piano nazionale di ripresa e resilienza del costo complessivo di euro 37.200.000,00 (trentasettemilioniduecetomila,00) meglio descritto all’art. 2 della presente Accordo;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

VISTA la nota del 20 gennaio 2023, prot. 1773, inviata dal Capo di Gabinetto del Ministero della cultura al Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le politiche di coesione ed il PNRR;

VISTO il decreto del direttore generale della Direzione generale Cinema e audiovisivo di approvazione del Piano esecutivo M1C3 - Investimento 3.2 - Componenti B) e C) PNRR, 26 gennaio 2023, rep. 354;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii. recante “*Codice dei contratti pubblici*”;

VISTO l’articolo 5 comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ai sensi del quale il Codice dei contratti pubblici non trova applicazione rispetto ad accordi conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici al ricorrere di tutte le condizioni ivi previste;

RITENUTO di poter conseguire le finalità dell’investimento sopra citato:

- mediante la sottoscrizione di un Accordo che disciplini lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune e che includa la chiara ripartizione delle responsabilità e degli obblighi connessi alla gestione, controllo, rendicontazione, in adempimento a quanto prescritto dalla regolamentazione comunitaria di riferimento e dal decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108, e secondo il Sistema di gestione e controllo del PNRR;
- delegando alla DGCA le funzioni di monitoraggio, controllo e rendicontazione delle spese e milestone e target, mantenendo in capo all’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR il ruolo di punto unico di contatto con il Servizio centrale per il PNRR e la responsabilità in tema di supervisione complessiva dell’intervento;

CONSIDERATO quanto definito dall’ANAC con delibera n. 567 del 31 maggio 2017, allorquando afferma che “(...) *la disciplina dettata dal citato art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016, indica in maniera tassativa i limiti entro i quali detti accordi possono essere conclusi, affinché possa ritenersi legittima l’esenzione dal Codice. Si stabilisce, quindi, che la cooperazione deve essere finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni agli enti interessati e che la stessa deve essere retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico*” e che “*La norma contempla, quindi, una specifica disciplina degli accordi tra soggetti pubblici, quale istituto già previsto in passato e in linea generale dall’art. 15 della l. 241/1990, ai sensi del quale «anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*”. Si tratta, come è evidente, di un modello convenzionale di svolgimento delle pubbliche funzioni, finalizzato alla collaborazione tra amministrazioni pubbliche;

CONSIDERATO, pertanto, che il fine perseguito è un interesse di natura puramente pubblica a beneficio e vantaggio della collettività e che rappresenta interesse comune delle parti collaborare in funzione della realizzazione del PNRR per il perseguimento dei reciproci fini istituzionali e, in particolare, per la realizzazione dell'Investimento "Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà)" che richiede un supporto mirato così come sancito dalle diverse disposizioni sopra riportate;

CONSIDERATO, altresì, che, secondo quanto definito nel presente Accordo, le movimentazioni finanziarie volte a consentire l'investimento costituiranno ristoro delle spese effettivamente sostenute e ammissibili ai sensi dell'Accordo stesso, escluso invece a favore dei soggetti attuatori l'ottenimento di un corrispettivo per l'attività svolta ovvero di un margine di guadagno per la consumazione delle spese stesse;

RITENUTO sussistenti, nel caso di specie i presupposti per attivare un Accordo di collaborazione tra enti pubblici, ai sensi dell'articolo 5, commi 6 e 7, del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nel rispetto delle vigenti normative e della giurisprudenza consolidata e che si rende necessario, pertanto, disciplinare gli aspetti operativi ed economico-finanziari della collaborazione di cui trattasi.

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

SEZIONE I – PREMESSE, OGGETTO, IMPORTO DELL'ACCORDO E DEFINIZIONE DELLE SPESE AMMISSIBILI

Articolo 1 (Premesse)

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si intendono integralmente richiamati.
2. Ai fini del presente Accordo si intende per:
 - a. Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR: Ministero della cultura
 - b. Struttura di coordinamento per l'attuazione dell'intervento: Direzione generale Cinema e audiovisivo
 - c. Soggetto attuatore: Fondazione Centro sperimentale di Cinematografia
 - d. Investimento: Missione M1C3 - Investimento 3.2 "Sviluppo Industria Cinematografica (Progetto Cinecittà)"
 - e. Piano esecutivo M1C3 - Investimento 3.2 - Componenti B) e C): Allegato 1 del presente Accordo.
3. Il Piano esecutivo come sopra indicato e quale parte integrante e sostanziale del presente Accordo, può essere aggiornato al tempo mediante condivisione delle Parti, secondo le disposizioni e con le forme di comunicazione reciproca dei citati Regolamenti UE e secondo le ulteriori previsioni di cui al successivo art. 10 del presente Accordo.
4. Il Soggetto Attuatore come sopra individuato:
 - a. è responsabile della realizzazione operativa degli investimenti;
 - b. è tenuto alla rilevazione continua, costante e tempestiva dei dati dei progetti finanziati, delle informazioni inerenti alle procedure di affidamento, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, nonché della raccolta e catalogazione della documentazione probatoria e a trasmetterla tempestivamente alla Direzione generale Cinema e audiovisivo.

Articolo 2
(Oggetto e importo dell'Accordo)

1. Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che il Progetto oggetto del presente Accordo è individuato nell'Allegato 1 (Piano esecutivo M1C3 - Investimento 3.2 - Componenti B) e C) PNRR.). L'importo ammesso a finanziamento per la realizzazione del Progetto è pari ad euro 37.200.000,00 (trentasettemilioniduecentomila/00).
2. L'allegato sopra richiamato è stato elaborato tenendo conto:
 - a. delle variazioni nelle more già intervenute con riguardo al progetto originario e alla relativa ripartizione dei costi (fermi i target e le milestone);
 - b. delle attività già avviate.
3. Il presente Accordo disciplina gli impegni operativi di ciascuna Parte nonché le procedure di rendicontazione e di pagamento. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1 del presente Accordo anche con riguardo all'eventuale riprogrammazione dell'importo ammesso a finanziamento.

Articolo 3
(Spese Ammissibili)

1. Le spese sostenute per la realizzazione di quanto previsto nel Piano esecutivo di cui all'Allegato 1, costituiscono spese ammissibili a finanziamento purché coerenti con le finalità previste dall'Intervento e nel rispetto dei vincoli definiti secondo la Missione, la Componente e l'Investimento PNRR.
2. Le spese sostenute di cui al comma 1 sono oggetto di verifica di regolarità amministrativo-contabile secondo quanto previsto dalla normativa europea e nazionale vigente e sulla base delle disposizioni e procedure di cui alla circolare n. 30 dell'11 agosto 2022 del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Le parti dichiarano di essere a conoscenza che per ogni spesa finanziabile per la realizzazione degli interventi, si deve in ogni caso fare riferimento alla normativa nazionale e comunitaria oltre alla vigente disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e a quanto ritenuto ammissibile a valere sui Fondi di investimento europei (SIE), nonché ad eventuali successivi atti di indirizzo delle Amministrazioni responsabili degli interventi che vanno anche nel prosieguo a definire ulteriori e specifici aspetti in riferimento all'ammissibilità delle singole spese, anche con specifico riferimento ai criteri di ammissibilità di cui all'art. 17, par. 2, del Regolamento (UE) 241 del 12 febbraio 2021, che include, tra le altre cose, gli interventi realizzati dal 1 febbraio 2020 alla data di adozione del Piano.
4. Le spese sostenute a partire dal 1 febbraio 2020 e fino alla data di sottoscrizione del presente Accordo, fermo restando la verifica dell'ammissibilità delle stesse ai sensi dei precedenti commi del presente articolo, possono essere ricollegate all'Investimento 3.2. "Sviluppo dell'industria cinematografica (progetto Cinecittà)" attraverso un atto amministrativo della Direzione generale Cinema e audiovisivo di riconduzione dei progetti ai relativi CUP associati al PNRR, in cui saranno indicati gli atti prodotti, le relative fatture e i pagamenti effettuati.

SEZIONE II – TERMINI DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO E DURATA DELL'ACCORDO

Articolo 4
(Termini di attuazione del Progetto e durata dell'Accordo)

1. Le attività del Piano esecutivo di cui all'Allegato 1 devono essere portate a termine e completate entro la data indicata nell'Allegato 1 medesimo, ovvero nella diversa data concordata tra le Parti e riportata puntualmente nell'eventuale aggiornamento del medesimo Piano esecutivo, con le modalità di cui all'art. 1, comma 3, del presente Accordo, e, in ogni caso entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia per la definizione e conclusione degli interventi a valere sul PNRR.
2. La presentazione delle richieste di pagamento all'Amministrazione centrale titolare di Interventi PNRR, ivi inclusa la richiesta di pagamento finale, è regolata dall'art. 8 del presente Accordo.
3. Il presente Accordo decorre dalla data di stipula e scade con l'integrale esecuzione di tutte le obbligazioni delle Parti, inclusa l'integrale erogazione del sostegno finanziario del Progetto.
4. Il Soggetto Attuatore è comunque obbligato ad assicurare la conservazione e la disponibilità della documentazione e di ogni altra informazione richiesta nell'espletamento dei controlli anche comunitari eseguiti successivamente alla conclusione dell'investimento.

SEZIONE III – OBBLIGAZIONI DELLE PARTI

Articolo 5

(Obblighi della Struttura di coordinamento per l'attuazione dell'intervento)

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, la Direzione generale Cinema e audiovisivo (DGCA) si obbliga a:
 - a. garantire che il Soggetto attuatore riceva tutte le informazioni pertinenti per l'esecuzione dei compiti previsti e per l'attuazione delle operazioni, in particolare, le istruzioni necessarie relative alle modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese;
 - b. assicurare che venga utilizzato il sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati, istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1043, della legge 31 dicembre 2020, n. 178, necessari alla sorveglianza, alla valutazione, alla gestione finanziaria, ai controlli amministrativo-contabili, al monitoraggio e agli audit, (sistema ReGiS), assicurandone la corretta implementazione e verificando che il Soggetto attuatore svolga una costante e completa attività di rilevazione dei dati previsti nell'ambito del PNRR per gli interventi finanziati;
 - c. fornire le informazioni riguardanti il sistema di gestione e controllo attraverso la descrizione delle funzioni e delle procedure poste in essere dall'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR e la relativa manualistica allegata, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 punto 3 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108;
 - d. verificare la tempestività con cui il Soggetto attuatore procede alla realizzazione delle attività progettuali, compreso lo svolgimento delle eventuali procedure relative ai Soggetti realizzatori, e nell'analisi della completezza e della coerenza dei dati trasmessi dallo stesso Soggetto attuatore ai fini della successiva validazione e trasmissione da parte dell'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR al Servizio centrale per il PNRR;

- e. informare il Soggetto attuatore in merito ad eventuali incongruenze e possibili irregolarità riscontrate nel corso dell'attuazione del Progetto che possano avere ripercussioni sugli interventi gestiti dallo stesso;
- f. monitorare il livello di conseguimento di milestone e target previsti dal PNRR lungo tutta l'attuazione dell'investimento oggetto del presente Accordo, al fine di consentire il rispetto degli impegni assunti con il Servizio centrale per il PNRR e di assicurare la trasmissione delle Richieste di Pagamento alla Commissione europea secondo le tempistiche e le modalità definite dall'art. 22 del Reg. (UE) 241/2021;
- g. verificare, nel corso di tutta l'attuazione, che il Soggetto attuatore garantisca la tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una contabilità separata nell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- h. verificare che il Soggetto attuatore effettui i controlli ordinari, previsti dalla normativa nazionale, sulla regolarità delle procedure e delle spese, ed adotti tutte le misure necessarie a prevenire, individuare e correggere le irregolarità nell'utilizzo delle risorse ed i casi di frode, conflitti di interesse e doppio finanziamento pubblico degli interventi;
- i. garantire, qualora richiesto dal Servizio Centrale del PNRR, la raccolta di informazioni su eventuali criticità nel raggiungimento dei milestone e target nei tempi prestabiliti, sulle motivazioni e tipologie di tali criticità nonché sulle possibili azioni correttive intraprese o da avviare;
- j. assicurare che il Soggetto attuatore conservi tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati, al fine di renderli disponibili alle Autorità nazionali e comunitarie responsabili per le attività di controllo e di audit;
- k. provvedere al recupero dal Soggetto attuatore delle eventuali risorse indebitamente corrisposte ed alla restituzione delle stesse al Servizio centrale per il PNRR;
- l. assolvere ad ogni altro onere e adempimento previsto a carico della Struttura di coordinamento per l'attuazione dell'intervento dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata dell'Accordo.

Articolo 6 (Obblighi del Soggetto Attuatore)

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, il Soggetto Attuatore Centro Sperimentale di Cinematografia si obbliga, in relazione al Piano esecutivo (allegato 1), a:
 - a. assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - b. assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; il tutto nella forma dell'adozione e mantenimento di un piano anticorruzione e trasparenza ai sensi della L. 190/2012 vale adempimento al predetto principio di sana gestione;
 - c. rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e garantire la coerenza con il PNRR approvato dalla Commissione europea;

- d. rispettare, ove applicabili rispetto alla realizzazione del Progetto, i principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo alla valorizzazione dei giovani e alla riduzione dei divari territoriali;
- e. rispettare il principio di parità di genere e i diritti delle persone con disabilità, laddove applicabile, in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e producendo dati, sempre ove applicabili, relativi ai destinatari effettivi dei progetti anche disaggregati per genere;
- f. dare piena attuazione al Progetto, così come illustrato nel Piano esecutivo di cui all'Allegato 1, ammesso a finanziamento, garantendone l'avvio tempestivo e la realizzazione operativa, per non incorrere in ritardi attuativi e concluderlo nel rispetto del relativo cronoprogramma e di sottoporre alla Struttura di coordinamento per l'attuazione dell'intervento le eventuali modifiche del Progetto;
- g. garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- h. adottare il sistema informatico unitario per il PNRR di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGiS), finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dalla Struttura di coordinamento per l'attuazione dell'intervento e dall'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR;
- i. caricare sul sistema informatico di cui al punto h) la documentazione utile all'esecuzione dei controlli preliminari di conformità normativa sulle procedure di aggiudicazione da parte dell'Ufficio competente per i controlli dell'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, sulla base delle istruzioni contenute nella connessa manualistica predisposta da quest'ultima;
- j. garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza con il tracciato informativo del sistema ReGiS dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell'intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per milestone e target della misura e assicurarne l'inserimento nel sistema informativo e gestionale di cui al punto h., nel rispetto delle indicazioni che saranno fornite dalla stessa Struttura di coordinamento per l'attuazione dell'intervento e dall'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR;
- k. fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dall'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR e trasmettere al Servizio centrale per il PNRR i dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché dell'avanzamento dei relativi milestone e target, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- l. assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile appropriata per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- m. garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici, nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del

PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta della Struttura di coordinamento per l'attuazione dell'intervento e dell'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;

- n. presentare, con cadenza almeno semestrale la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei tempi e nei modi previsti per la realizzazione degli interventi di competenza, nonché degli indicatori di realizzazione associati al progetto, in riferimento al contributo al perseguimento dei target e milestone del Piano, comprovandone il conseguimento attraverso la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente;
- o. predisporre i pagamenti secondo le procedure stabilite dall'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, contenute nella relativa manualistica, nel rispetto del piano finanziario e del cronogramma di spesa approvato, inserendo nel sistema informatico i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 del Reg. (UE) n. 2021/241 e dell'art. 9 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021;
- p. inoltrare le richieste di pagamento alla Struttura di coordinamento per l'attuazione dell'intervento con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute e dei valori realizzati in riferimento agli indicatori associati al progetto nel periodo di riferimento per il contributo al perseguimento dei target e milestone associati alla misura PNRR di riferimento, e i documenti giustificativi appropriati secondo le tempistiche e le modalità riportate nei dispositivi attuativi;
- q. conformarsi alle indicazioni fornite dalla Struttura di coordinamento per l'attuazione dell'intervento e dall'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR nonché alle linee guida e circolari emanate dal Ministero dell'economia e delle finanze, in tema di monitoraggio, controllo e rendicontazione e per qualsiasi altra attività inerente la corretta realizzazione dell'Investimento;
- r. rispettare quanto previsto dall' articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in merito alla richiesta dei Codici Unici di Progetto, CUP quanto meno a far data dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, fermo quanto in particolare previsto dall'art. 7 del presente Accordo;
- s. garantire l'utilizzo di un conto corrente dedicato necessario per l'erogazione dei pagamenti e l'adozione di un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- t. partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate Struttura di coordinamento per l'attuazione dell'intervento;
- u. garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del progetto, che la Struttura di coordinamento per l'attuazione dell'intervento e l'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR ricevano tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attività per l'elaborazione delle relazioni annuali di cui all'articolo 31 del Regolamento (UE) n. 2021/241, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;

- v. fornire i documenti e le informazioni necessarie secondo le tempistiche previste e le scadenze stabilite dai Regolamenti comunitari e dall'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR e per tutta la durata del progetto;
- w. garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata la Struttura di coordinamento per l'attuazione dell'intervento sull'avvio e sull'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto, comunicando eventuali irregolarità o frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza, anche adottando le misure necessarie nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/2041.
- x. Fermo quanto precede, e fermo altresì il conseguimento dei target e delle milestone previsti dal Piano esecutivo, il Soggetto Attuatore si obbliga espressamente a rispettare i seguenti principi e obblighi:
 - i. principio del “non arrecare danno significativo (cd. “Do no significant harm” - DNSH), in ragione del quale nessuna misura finanziata deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è diretto a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolano la mitigazione dei cambiamenti climatici e il relativo rispetto dovrà essere dimostrato con la produzione della documentazione (anche in forma di autodichiarazione ove ammessa) inerente il predetto DNSH e i relativi principi operativi;
 - ii. principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. tagging) teso al conseguimento e perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale e il relativo rispetto dovrà essere dimostrato con la produzione della documentazione (anche in forma di autodichiarazione ove ammessa).

Articolo 7

(Ulteriori obblighi e responsabilità delle Parti)

1. Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza ed a tenere informata l'altra parte sulle attività effettuate.
2. Le Parti sono direttamente responsabili della esatta realizzazione delle attività, ciascuna per quanto di propria competenza, ed in conformità con quanto previsto dal presente Accordo, nel rispetto della tempistica concordata.
3. Le Parti si impegnano reciprocamente a facilitare gli eventuali controlli in loco, effettuati dal Servizio centrale per il PNRR e dell'Unità di audit del PNRR, dalla Commissione Europea e da ogni altro Organismo autorizzato, anche successivamente alla conclusione del progetto, in ottemperanza delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria.
4. Le Parti si obbligano, a far data dal presente Accordo, ad adempiere agli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità di cui all'articolo 34 paragrafo 2 del Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase “finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU”), riportando nella documentazione progettuale, o quanto meno in quella contrattuale, l'emblema dell'Unione europea e fornendo un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla strategia di comunicazione del PNRR.

SEZIONE IV – CUP, RENDICONTAZIONE SPESE E PROCEDURA DI PAGAMENTO

Articolo 8

(CUP, monitoraggio e rendicontazione delle spese)

1. Il Soggetto Attuatore-CSC dovrà provvedere, sia per il Progetto che per ciascun singolo investimento o sub-investimento, ad ottenere il corrispondente Codice Unico di Progetto (CUP).
2. Il Soggetto Attuatore, secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR e dalla Struttura di coordinamento per l'attuazione dell'intervento, deve registrare i dati di avanzamento finanziario nel sistema informatico adottato dall'Amministrazione medesima (ReGiS) e implementare tale sistema con la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento, nonché ogni atto necessario alla Direzione generale Cinema e audiovisivo per la rendicontazione di ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativo-contabili a norma dell'art. 22 del Reg. (UE) 2021/241.
3. Il Soggetto Attuatore, pertanto, dovrà inoltrare periodicamente tramite il sistema informatico (ReGiS), per il tramite della Struttura di coordinamento per l'attuazione dell'intervento, la richiesta di pagamento all'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, comprensiva dell'elenco di tutte le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento, gli avanzamenti relativi agli indicatori di intervento/progetto con specifico riferimento ai milestone e target del PNRR. Tale richiesta dovrà essere corredata dalla documentazione specificatamente indicata nelle procedure in essere dell'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR e nella relativa manualistica allegata.
4. Le spese incluse nelle richieste di pagamento del Soggetto Attuatore, se afferenti ad operazioni estratte a campione, sono sottoposte, per il tramite del sistema informatico, alle verifiche, se del caso anche in loco, da parte delle strutture deputate al controllo dell'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR. Nello specifico, le strutture coinvolte a diversi livelli di controllo eseguono le verifiche sulle procedure, sulle spese e sui target in conformità con quanto stabilito dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la prevenzione, individuazione e rettifica di frodi, di casi di corruzione e di conflitti di interessi, nonché il recupero di somme erroneamente versate o utilizzate in modo non corretto.
5. Il Soggetto Attuatore, secondo le indicazioni fornite dalla Struttura di coordinamento per l'attuazione dell'intervento e dall'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, deve registrare i dati di avanzamento finanziario nel sistema informativo, caricando la documentazione inerente il conseguimento dei milestone e target e conservando la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l'espletamento delle verifiche previste dal Sistema di Gestione e Controllo del PNRR e dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano.

Articolo 9

(Oneri finanziari e modalità di erogazione del contributo)

1. L'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo, su richiesta della Struttura di coordinamento per

l'attuazione dell'intervento, rende disponibile al Soggetto Attuatore nel rispetto del DM MEF 11 ottobre 2021, art. 2:

- a. una quota di anticipazione, fino al massimo del 10 % (dieci per cento) del budget della linea di investimento in oggetto. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione la Struttura di coordinamento per l'attuazione dell'intervento deve attestare l'avvio di operatività dell'intervento stesso, ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività. L'importo dell'anticipazione potrà essere maggiorato in casi eccezionali, debitamente motivati dalla Struttura di coordinamento per l'attuazione dell'intervento e previa valutazione positiva del Servizio centrale per il PNRR;
 - b. una o più quote intermedie, fino al raggiungimento (compresa l'anticipazione) del 90 % (novanta per cento) dell'importo della spesa dell'intervento, sulla base delle richieste di pagamento presentate dalla Struttura di coordinamento per l'attuazione dell'intervento, sulla base del cronoprogramma dei pagamenti, come risultante dal sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
 - c. una quota a saldo pari al 10% dell'importo della spesa dell'intervento, sulla base della presentazione della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione dell'intervento o la messa in opera della riforma, nonché il raggiungimento dei relativi milestone e target, in coerenza con le risultanze del sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. La Struttura di coordinamento per l'attuazione dell'intervento, acquisita la richiesta dal Soggetto attuatore, pertanto, dovrà inoltrare periodicamente tramite il sistema informatico, la Richiesta di pagamento all'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, comprensiva dell'elenco di tutte le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento e la consuntivazione degli indicatori di intervento/progetto con specifico riferimento ai milestone e target del PNRR. Tale richiesta dovrà essere corredata dalla documentazione specificatamente indicata nelle procedure in essere dell'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR e nella relativa manualistica.
 3. Le spese incluse nelle Richieste di pagamento della Struttura di coordinamento per l'attuazione dell'intervento, se afferenti ad operazioni estratte a campione, sono sottoposte, per il tramite del Sistema informatico, alle verifiche, se del caso anche in loco da parte delle strutture deputate al controllo dell'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR.
 4. L'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, prima di procedere alle erogazioni delle quote intermedie e del saldo finale, provvederà ad effettuare le verifiche amministrative e contabili e i controlli di propria competenza, al fine di accertare la regolarità della rendicontazione delle spese presentate e l'ammissibilità delle stesse.
 5. Le strutture coinvolte a diversi livelli di controllo eseguono le verifiche sulle procedure, sulle spese e sui target e milestone, in conformità con quanto stabilito dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la prevenzione, individuazione e rettifica di frodi, di casi di corruzione e di conflitti di interessi, la duplicazione di finanziamenti.
 6. Resta salva la possibilità per il Soggetto Attuatore di utilizzare ulteriori fonti di finanziamento per il completamento o ulteriore sviluppo delle attività oggetto di Progetto.

SEZIONE V – VARIAZIONI DEL PROGETTO, REVOCA O RIDUZIONE DEL SOSTEGNO FINANZIARIO

Articolo 10 (Variazioni del Progetto o delle risorse disponibili)

1. Il Soggetto Attuatore-CSC può proporre variazioni al Piano esecutivo che devono essere autorizzate in forma scritta dalla Struttura di coordinamento per l'attuazione dell'intervento la quale si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni delle attività del Progetto non autorizzate.
2. L'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR si riserva comunque la facoltà di far apportare qualsiasi modifica al progetto che ritenga necessaria al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR, previa consultazione con il Soggetto Attuatore.
3. A seguito di variazioni al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza intervenute su autorizzazione della Commissione Europea e/o decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea riguardanti modifiche ai Milestone e ai Target, nonché agli importi destinati alla Misura M1C3 Investimento 3.2. "Sviluppo dell'industria cinematografica (progetto Cinecittà)" il presente accordo è soggetto a revisione in forma scritta e concordata tra le parti.

Articolo 11

(Rettifiche finanziarie, revoca o riduzione del sostegno finanziario)

1. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione delle risorse in favore del Soggetto Attuatore, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall'articolo 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241. A tal fine il Soggetto Attuatore si impegna, conformemente a quanto verrà disposto dalla Struttura di coordinamento per l'attuazione dell'intervento e dall'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, a recuperare le somme indebitamente corrisposte. Il Soggetto Attuatore è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori od omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.
2. Nel caso in cui il Soggetto Attuatore non raggiunga i relativi milestone e target intermedi previsti dal PNRR nei tempi ad essa assegnati, l'Amministrazione titolare di interventi PNRR può ridurre il contributo previsto per il loro finanziamento.
3. Nel caso in cui il Soggetto Attuatore non raggiunga i milestone e target finali previsti dal PNRR per l'attuazione degli interventi ad essa affidati, ovvero si renda responsabile del mancato rispetto del principio DNSH o, ove pertinenti per l'investimento, del rispetto delle prescrizioni finalizzate al rispetto di tagging climatici e digitali stimati, l'Amministrazione titolare di interventi PNRR revoca i contributi previsti per il loro finanziamento riassegnando le pertinenti risorse con le modalità previste dalla legislazione vigente.
4. L'eventuale riduzione del sostegno finanziario previsto nell'Accordo di finanziamento tra Commissione UE e Stato membro comporta la proporzionale riduzione delle risorse relative ai progetti che non hanno raggiunto i target di spesa secondo i cronoprogrammi dichiarati e approvati ovvero le milestone e i target correlati.

SEZIONE V – PREVISIONI FINALI

Articolo 12

(Risoluzione per inadempimento)

1. La Struttura di coordinamento per l'attuazione dell'intervento potrà avvalersi della facoltà di risolvere il presente Accordo qualora il Soggetto Attuatore non rispetti gli obblighi imposti a suo carico e, comunque, pregiudichi l'assolvimento da parte dell'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria.

Articolo 13
(Trattamento fiscale dell'Accordo)

1. Le Parti, durante l'esecuzione del presente Accordo, si impegnano all'osservanza delle normative vigenti in materia fiscale e, in particolare, dichiarano che le prestazioni per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo non sono rese nell'esercizio dell'attività d'impresa e che, pertanto, non rientrano nell'ambito di applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

Articolo 14
(Riservatezza e Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente Accordo o comunque in relazione ad esso in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo, per la durata dell'Accordo stesso.
2. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente Accordo. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.
3. Il trattamento di dati personali per il perseguimento delle finalità del presente Accordo di collaborazione è effettuato dalle medesime Parti in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi della vigente normativa, nonché in base alle disposizioni organizzative interne delle medesime Parti.
4. Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali si precisa che:
 - a. quanto alla Struttura di coordinamento per l'attuazione dell'intervento (i) il titolare del trattamento dei dati personali, è la Direzione generale Cinema e audiovisivo in persona del Rappresentante legale e il (ii) Responsabile del trattamento è il dott. Nicola Borrelli;
 - b. quanto a Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia (i) il titolare del trattamento dei dati personali, è la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia in persona del Rappresentante legale e il (ii) Responsabile del trattamento è la dott.ssa Marta Donzelli.
5. Le Parti si impegnano a concordare, tramite scambio di note formali, le eventuali modalità di pubblicizzazione o comunicazione esterna, anche a titolo individuale, del presente Accordo.

Articolo 15
(Comunicazioni)

1. Tutte le comunicazioni fra le parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:

- a. per la Struttura di coordinamento per l'attuazione dell'intervento pec: dg-ca@pec.cultura.gov.it
- b. per Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia. pec: csc@cert.fondazioneesc.it

**Articolo 16
(Risoluzione di controversie)**

1. Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia, in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo, è di competenza esclusiva del Foro di Roma.

**Articolo 17
(Disposizioni finali ed efficacia)**

1. Le Parti convengono che il presente Accordo è il risultato di una negoziazione volta al perseguimento di un interesse comune e di una specifica condivisione tra le stesse con riferimento ad ogni singola clausola.
2. Per quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alle norme comunitarie e nazionali di riferimento.

**Articolo 18
(Efficacia)**

1. Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso.
2. L'efficacia del presente accordo è subordinata alla registrazione, da parte degli organi di controllo, del relativo provvedimento amministrativo di approvazione.

Per la Direzione generale
Cinema e audiovisivo

Il Dirigente del Servizio I
(dott.ssa Paola MENCUCCINI)

Per la Fondazione Centro Sperimentale
di Cinematografia.

Il Presidente
(dott.ssa Marta DONZELLI)

* Il presente Accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, legge n. 221 del 17 dicembre 2012.